



Provincia di Padova

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI DISABILI TRAMITE STRUMENTI DI
PRESELEZIONE CONGIUNTA**

Prot. n. 76280/2001

Data di stipula: 17/09/2001

Parti

1. Provincia di Padova
2. Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Padova

Protocollo d'intesa

In data 17/09/2001

TRA

PROVINCIA DI PADOVA, con sede in Padova, p.zza Antenore 3, in persona del Dirigente del Settore Lavoro e come tale in rappresentanza della Provincia stessa, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 416 del 27/07/2001,

E

l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro- Unione Provinciale di Padova, (ANCL-UP)
in persona del Presidente **Onder Diana** e delegato **Commissione Politiche del Lavoro Bertagnin Alessio**

Premesso che:

- la Provincia svolge funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro (D.Lgs. 469/97) e ai sensi della L. 68/99 ha assunto i compiti di tenuta e aggiornamento degli elenchi dei disabili aventi diritto all'inserimento lavorativo, la titolarità dei procedimenti relativi all'avviamento al lavoro, l'attivazione di tutte le iniziative intese a favorire la piena attuazione della legge stessa e la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
- l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Padova (ANCL-UP di Padova), si è dichiarata disponibile a collaborare con questa Provincia per istituire, in via sperimentale, presso i Servizi all'Impiego, uno stabile dispositivo di preselezione mirato alla ricerca, alla selezione e all'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili da assumere in aziende assistite dai consulenti associati all'ANCL-UP di Padova;

Si conviene quanto segue:

Art. 1. Gli Enti firmatari del presente protocollo concorrono alla realizzazione di azioni mirate all'inserimento lavorativo dei disabili tramite strumenti di preselezione congiunta.

Art. 2. L'ANCL-UP di Padova metterà a disposizione (per mesi sei, fino alla prima verifica del presente protocollo) uno psicologo o altro specialista iscritto all'Albo e la Provincia provvederà a mettere a disposizione dei locali idonei a garantire tutte le operazioni che di seguito si specificano, nonché proprio personale esperto che sarà necessario alla miglior efficacia del progetto.

Art. 3. Nella prima fase sarà coinvolto l'Ufficio Categorie Protette Provinciale, con l'obiettivo però di estendere l'iniziativa in tutti i Centri per l'impiego del territorio provinciale e interesserà esclusivamente la quota nominativa dei lavoratori disabili da assumere. Saranno in seguito congiuntamente valutate le possibilità di estendere la procedura alla quota numerica qualora maturino i presupposti di diritto.

Art. 4. L'Azienda attiverà, tramite il consulente del lavoro, il servizio mediante la trasmissione di una sintetica ma esaustiva scheda dove saranno precisate le caratteristiche del posto e dell'ambiente di lavoro disponibile, le caratteristiche professionali e scolastiche cercate, le condizioni contrattuali e i servizi offerti e indicherà il consulente del lavoro incaricato.

Art. 5. La Provincia di Padova - Settore Lavoro - una volta ricevuta la richiesta, avvierà tempestivamente la ricerca nella banca dati dei lavoratori disabili sui nominativi le cui caratteristiche personali e professionali possono avvicinarsi alla domanda di lavoro e contatterà direttamente gli interessati per verificare, previa illustrazione dell'occasione lavorativa e delle modalità per l'assunzione, la reale disponibilità e l'interesse concreto all'inserimento lavorativo proposto.

Individuata la rosa di potenziali candidati, concorderà con il consulente la data dei colloqui e trasmetterà ad ogni disabile una convocazione scritta con una sintetica relazione che illustri il contenuto dell'iniziativa ed confermi le caratteristiche del posto di lavoro disponibile già sommariamente illustrate nella fase del primo contatto telefonico.

Art. 6. I colloqui di selezione si terranno presso l'Ufficio Categorie Protette Provinciale e saranno condotti dallo psicologo incaricato dall'ANCL-UP di Padova, affiancato da personale dei Servizi all'Impiego, eventualmente dal consulente interessato e/o dal datore di lavoro.

I colloqui potranno essere condotti sia a livello individuale sia in piccoli gruppi e con metodiche professionali in grado di evitare discriminazioni e garantire pari opportunità.

Art. 7. Alla fine dei colloqui il Servizio all'Impiego rilascerà l'autorizzazione all'assunzione - singola o plurima - che verrà attuata dal datore di lavoro entro dieci giorni mediante comunicazione, con i modelli in uso, da trasmettere all'Ufficio Categorie Protette e al Centro per l'Impiego.

Art. 8. Qualora dai colloqui non emergano candidati idonei, o comunque se il datore di lavoro non riterrà idonei i soggetti proposti, si dovrà procedere ad una nuova fase di ricerca.

Art. 9. Se nella banca dati non risultano presenti ulteriori nominativi in possesso dei requisiti richiesti, si dovrà procedere ad una verifica con il datore di lavoro per un adeguamento del profilo professionale e delle condizioni richieste.

Art. 10. Nel caso in cui anche dopo queste ulteriori fasi non si individuino lavoratori già in possesso dei requisiti professionali idonei a ricoprire il posto di lavoro, si attiveranno ulteriori ricerche per favorire l'inserimento tramite tirocini formativi e altri strumenti quali l'apprendistato, il CFL ecc., mediante la stipula di apposita convenzione.

Art. 11. Nell'ipotesi che i lavoratori individuati presentino le caratteristiche che consentano di attivare le agevolazioni previste dalla normativa, verranno direttamente sottoscritte le convenzioni che ne assicurino, in caso di disponibilità del fondo regionale, la concessione.

Art.12. Ai disabili individuati per l'assunzione dovrà essere garantito l'accompagnamento in azienda ai fini di un corretto, non traumatico ed efficace inserimento lavorativo, con la finalità di rispettare il disabile come risorsa e non solo come un obbligo.

Art.13. Qualora tutti i tentativi abbiano dato esito negativo, il datore di lavoro potrà presentare richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n.68/99.

Art.14. Dalla presentazione della domanda e fino all'esito finale vengono sospesi gli obblighi di legge per l'assunzione del o dei soggetti disabili richiesti, pertanto in caso di necessità l'azienda sarà certificata come ottemperante ai sensi dell'ar.17 della legge 68/99.

Art.15. Il presente protocollo ha durata annuale e sarà sottoposto a verifiche semestrali, s'intenderà rinnovato tacitamente se non disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza.